

Piano Regolatore Generale: Il rapporto tra piano adottato e piano approvato ai fini dell'interesse a ricorrere, Annotazione alla sentenza del TAR-Piemonte n. 13/2013

P.R.G.: Il rapporto tra piano adottato e piano approvato ai fini dell'interesse a ricorrere

Parole-chiave: Urbanistica, Piano regolatore, Mancata impugnazione dell'atto di approvazione

Riferimenti normativi L. 17 agosto 1942 n. 1150 Legge urbanistica; Legge regionale. 5 dicembre 1977 n. 56 Tutela ed uso del suolo

Massima 1 Il piano regolatore è atto complesso, composto da due atti distinti, l'atto di adozione e l'atto di approvazione, la mancata impugnazione del secondo non comporta necessariamente il venir meno dell'interesse al ricorso presentato contro il primo, a meno che l'approvazione comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate

La questione affrontata in questa sentenza dal T.A.R. Piemonte riguarda gli effetti che produce la mancata impugnazione dell'atto di approvazione del P.R.G. sul ricorso con il quale è stato impugnato l'atto di adozione nel caso in cui le previsioni oggetto di censura da parte del ricorrente siano state modificate in sede di approvazione del piano. Circa i rapporti fra piano regolatore adottato ed il successivo atto di approvazione si registra un indirizzo giurisprudenziale costante secondo cui il piano regolatore è formato da due atti distinti: l'atto di adozione, con i suoi effetti di salvaguardia autonomi ed immediati, e l'atto di approvazione, che costituisce un atto sostanzialmente e formalmente nuovo rispetto al piano adottato. I due atti, secondo il giudice amministrativo, possono essere impugnati autonomamente e distintamente producendo diversi effetti lesivi riconducibili, per il primo, alla entrata in vigore delle misure di salvaguardia e, per il secondo alla definitiva conformazione dell'assetto del territorio. Sebbene i due atti siano autonomamente impugnabili la giurisprudenza afferma che il privato che abbia impugnato il piano adottato non ha l'onere di promuovere un nuovo ricorso una volta che l'iter di formazione del P.R.G. si sia concluso con la sua approvazione. Ciò in quanto l'eventuale annullamento della delibera di adozione dello strumento urbanistico, comportando il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso, il cui procedimento si conclude solo con l'approvazione regionale, esplica effetti automaticamente caducanti e non meramente viziati sul successivo provvedimento regionale. Tuttavia, tale regola risulta non applicabile allorché il piano adottato sia stato modificato d'ufficio in sede di approvazione poiché in tal caso la previsione impugnata viene completamente assorbita e superata da quella approvata che divenendo una fonte autonoma di lesione deve essere separatamente impugnata con conseguente improcedibilità il ricorso proposto contro il piano adottato. Cfr. Cons. St., IV, 6 maggio 2003, n. 2386, 13 gennaio 2010, n. 50 e 11 settembre 2012, n. 4828.